

DOMANDE ONLINE DAL 22 MARZO AL 22 APRILE

# GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA

## Decreto legge “Riaperture” e ricadute sui settori della conoscenza: sintesi interventi

Le disposizioni in vigore fino al 31 luglio 2021. Ripristinata la zona gialla.

24/04/2021

Il **23 aprile 2021** è entrato in vigore il [decreto legge 52/21](#) concernente “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*”

Il provvedimento **proroga fino al 31 luglio 2021** le disposizioni previste dal [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021](#) (a questo [link](#) l'analisi della FLC CCGIL) **salvo le specificazioni previste** dallo stesso decreto legge 52/21.

### [Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti](#)

Di seguito la **sintesi dei contenuti** del decreto legge relativi ai settori della conoscenza.

#### **Indice cliccabile**

[Classificazione delle zone e restrizioni applicabili](#)

[Spostamenti](#)

[Attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado](#)

[Disposizioni urgenti per l'università](#)

[Disposizioni urgenti per alta formazione artistica e musicale](#)

[Stato di emergenza](#)

[Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

#### **Classificazione delle zone e restrizioni applicabili**

*Ripristino della disciplina delle zone gialle*

**Dal 26 aprile** è ripristinata la cosiddetta **zona gialla** e la relativa disciplina delle restrizioni.

*Zona rossa*

**Dal 1° maggio al 31 luglio 2021**, le **misure** stabilite per la zona rossa si **applicano** anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l'**incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**.

*Misure restrittive dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*

I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano **collocati in zona** bianca, gialla o **arancione** possono disporre l'applicazione delle **misure previste nelle zone rosse** ed eventuali motivate misure più restrittive

- nelle **province** in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a **250 casi ogni 100.000 abitanti**
- nelle **aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto** rischio di diffusività o induce malattia grave.

Per i **servizi educativi per l'infanzia e per l'attività scolastica e didattica** della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado in caso di adozione delle misure previste nelle zone rosse, **si applicano le specifiche disposizioni nazionali stabilite dal decreto legge**.

#### **Spostamenti**

**Dal 26 aprile 2021** sono **consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita** dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle **zone bianca e gialla**.

Questo sito utilizza dei cookie che ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Puoi prendere visione dell'informativa estesa sull'uso dei cookie o negare il consenso cliccando su "Maggiori informazioni". Proseguendo la navigazione o cliccando su "Accetto" acconsenti all'uso dei cookie.

Accetto

Maggiori informazioni

Dal **26 aprile al 15 giugno 2021**, nella **zona arancione** è consentito **lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata**, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Nella zona arancione e in quella rossa **sono consentiti** gli spostamenti in entrata e in uscita

- per **comprovate esigenze lavorative** o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione
- per i soggetti muniti delle **certificazioni verdi** COVID-19 istituite dal decreto legge.

Nella **zona rossa non sono consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata** abitata, possibili nella zona gialla e in quella arancione.

### **Attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado**

#### *Contenuti*

**Il provvedimento si rivolge all'intero territorio nazionale con provvedimenti non derogabili a livello territoriale**, se non "per casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2".

Si prevede **lo svolgimento delle lezioni in presenza dal 26 aprile 2021 fino alla fine dell'anno scolastico** per servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado, sono definite articolazioni in base al livello di contagio registrato a livello regionale:

- **in zona rossa**, l'attività didattica in presenza deve essere assicurata per **almeno il 50%** degli studenti e **fino a un massimo del 75%**,
- **in zona gialla e arancione**, l'attività didattica in presenza deve essere assicurata per **almeno il 70% e fino al 100%** della popolazione studentesca.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, superiori alle percentuali minime indicate, **le scuole realizzano forme flessibili** nell'organizzazione dell'attività didattica, garantendo comunque, l'attività **in presenza per i laboratori e per l'inclusione** degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali **e il collegamento telematico per gli alunni in didattica digitale integrata**.

#### *Le nostre valutazioni*

Come FLC CGIL **valutiamo positivamente l'aver ricondotto le decisioni sul sistema di istruzione ad una regia unica nazionale**, cercando di governare la deriva autonomistica registrata in questi mesi. Rimane da chiarire quali condizioni determinino **scelte differenziate tra ordini e gradi di scuola**. Riteniamo, infatti, che la sicurezza in presenza degli alunni e del personale non possa essere garantita nemmeno nelle scuole dell'infanzia e del I ciclo per la **mancanza** di adeguate procedure **di screening e tracciamento**, per un **piano vaccinale ancora insufficiente** e senza **alcun provvedimento che consenta il distanziamento**, né la fornitura di più **efficaci dispositivi di protezione** individuale.

Oltre a quanto rilevato per il primo ciclo di istruzione, permangono tutte le perplessità già rappresentate al Ministero relative alla difficoltà di prevenire concretamente il contagio nelle **scuole secondarie di II grado**.

In questa fase epidemiologica, rileviamo due ordini di problemi:

#### *Interni alla scuola*

- Controllo sulla prevenzione del contagio all'interno dei locali scolastici in presenza di un aumento del numero degli alunni per classe

#### *Esterni alla scuola*

- I **trasporti pubblici** promiscui non possono assicurare il necessario distanziamento. Sul tema abbiamo denunciato che non si è mai fatta la scelta di un trasporto dedicato.
- **Socialità extrascolastica**: pomeridiana e/o serale (In questa fase riaprono attività sportive, ristoranti, pizzerie..)

Positiva la decisione di **riservare alle scuole possibili margini di flessibilità**.

Ancor più per questa fascia d'età è indispensabile realizzare al più presto un sistema di tracciamento attraverso tamponi o dati da fissare su una card o un'app sul cellulare.

### **Disposizioni urgenti per l'università**

#### *Zona gialla e zona arancione*

Dal **26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021**, le attività didattiche e curriculari delle università **sono svolte prioritariamente in presenza** secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Gli stessi **piani prevedono**, salva diversa valutazione delle università,

- lo **svolgimento in presenza** degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori,
- l'**apertura** delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,

[Accetto](#) [Maggiori informazioni](#)

Dal **26 aprile 2021** e fino al **31 luglio 2021** i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo **svolgimento in presenza** delle attività formative degli **insegnamenti relativi al primo anno** dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Gli stessi piani prevedono, salva diversa valutazione delle università,

- lo **svolgimento in presenza** degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori,
- l'**apertura** delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,

I piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari devono tenere conto delle **specifiche esigenze** formative degli **studenti con disabilità** e degli **studenti con disturbi specifici dell'apprendimento**.

#### **Disposizioni urgenti per alta formazione artistica e musicale**

Per l'alta formazione artistica si applicano, per quanto compatibili, le **medesime disposizioni dell'Università**. Resta fermo che i piani di organizzazione della didattica delle attività curriculari vengono **adottati dal Consiglio d'Amministrazione** dell'Istituzione su **proposta del Consiglio Accademico, sentito il Comitato Universitario Regionale**. Riguardo agli **Istituti Superiori di Studi Musicali** il Comitato Regionale può **acquisire il parere del Comitato Territoriale di Coordinamento** (CO.TE.CO.) previsto dal [DM 14/18](#). Riguardo alla **Accademie di belle arti** e agli **Istituti Superiori delle Industrie Artistiche (ISIA)**, il Comitato Regionale può **acquisire il parere della competente Conferenza Nazionale dei Direttori**.

#### **Stato di emergenza**

Lo stato di emergenza è **prorogato fino al 31 luglio 2021**

#### **Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**

Prorogate **fino al 31 luglio 2021** le seguenti disposizioni

- l'articolo 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) sulla **sorveglianza sanitaria eccezionale (Allegato 2 punto 23)**
- l'articolo 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l'art. 2-bis secondo cui le **sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative** di ogni ordine e grado **possono svolgersi in videoconferenza**, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall'articolo 40 del testo unico della scuola (DLgs. 297/94). **(Allegato 2 punto 12)**
- l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che stabilisce che è garantita la possibilità, di **effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione** (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. **(Allegato 2 punto 17)**
- l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il **Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI** rende il proprio **parere nel termine di sette giorni** dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. **(Allegato 2 punto 13)**
- l'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede norme **finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento** per interventi in tema di edilizia scolastica. In particolare
  - gli **enti locali** sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto
  - per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i **concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale**. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare. **(Allegato 2 punto 26)**
- l'articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che stabilisce nell'ambito dell'espletamento delle **procedure valutative dei Ricercatori a Tempo determinato di tipo B**, al terzo anno di contratto e in possesso dell'abilitazione scientifica, finalizzate all'**inquadramento nel ruolo dei professori associati**, le commissioni giudicatrici tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020. **(Allegato 2 punto 9)**